



Nuoro, 3 giugno 2020

## IL DECRETO “RILANCIO” DI MAGGIO

### Premessa

Pubblicato, settimane dopo l’annuncio delle misure, sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Rilancio ha già avuto bisogno di un “errata corrigé” sulla stessa Gazzetta e necessita di numerosi provvedimenti attuativi non solo perché le misure annunciate siano effettivamente operative, ma soprattutto perché le loro modalità applicative siano chiare.

Nel frattempo, il presente contributo fornisce le prime indicazioni sui contenuti del decreto.

### **VERSAMENTI<sup>1</sup>**

#### **VERSAMENTI IRAP**

L’articolo 24 dispone che non sono dovuti:

- il saldo Irap 2019, fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti per il medesimo periodo;
- la prima rata dell’acconto 2020, che sarà escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo.

Sono esclusi banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici e tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19*”, e successive modifiche.

#### **PROROGA DEI VERSAMENTI E TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI**

Gli articoli 126 e 127, esplicitamente o attraverso una correzione del testo delle norme originarie, dispongono che i versamenti sospesi ai sensi del D.L. 9/2020 (per il settore turistico) e del Decreto “Cura Italia” (entrambi originariamente rinviati a fine maggio), nonché del Decreto “Liquidità” (originariamente rinviati a fine giugno) sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020 con versamento in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **PROROGA DEI VERSAMENTI DA CONTROLLI AUTOMATICI**

L’articolo 144 proroga al 16 settembre 2020 il versamento dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a seguito di avvisi bonari (*ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, 54-bis, D.P.R. 633/1972*) o di comunicazioni degli esiti della liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.

L’Agenzia ha già precisato che la sospensione interessa anche le rate di piani di dilazione già attivati. I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

<sup>1</sup> Circolare Tributaria 22/2020 “Speciale Decreto Rilancio”, Circolare Mensile per l’Impresa 5/2020 “Speciale DL Rilancio” e Euroconference News del 21 maggio 2020

## **PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA, LIQUIDAZIONE E RECUPERO**

L'articolo 149 fa slittare al 16 settembre 2020 anche i termini di versamento delle somme relative ai seguenti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997;
- b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-*bis*, D.Lgs. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, D.Lgs. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 70/1988, dell'articolo 52, D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis*, D.Lgs. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. 131/1986;
- f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, L. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi dovuti a seguito di dichiarazione di successione, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui sopra nonché a quelli definibili in conciliazione i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La sospensione riguarda anche le somme rateali dovute nel medesimo periodo per i medesimi atti.

I versamenti sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga.

## **SOSPENSIONE ATTIVITÀ AGENTI DELLA RISCOSSIONE**

L'articolo 154 sposta al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, che potranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2020 (fine del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).

Limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (prima erano 5).

Slitta al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per procedere al versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020. A tale termine non si applica però la "tolleranza" di 5 giorni prevista dall'articolo 3, comma 14-*bis*, D.L. 119/2018.

Da ultimo, non è più preclusa la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

## **CREDITI D'IMPOSTA**

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA<sup>2</sup>**

L'articolo 28 prevede un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

#### **Ambito soggettivo**

Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismi.

<sup>2</sup> Circolare Tributaria 22/2020 "Speciale Decreto Rilancio"

## **Misura del credito**

Il credito ammonta al 60% dell'ammontare mensile del canone.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito è pari al 30% del relativo canone.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il totale delle somme corrisposte verrà quindi ripartito e riattribuito rispettivamente a ciascun mese. Posto che gli unici dati in possesso da parte dell'Amministrazione Finanziaria ad oggi sono solo i canoni risultanti dal contratto RLI, si dovrà poi comprendere come gli Uffici verificheranno la bontà dei crediti maturati.

Il credito d'imposta spetta a condizione che il conduttore abbia subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

## **Fruizione**

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Non si applicano le limitazioni previste:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (massimale annuo di 250.000 euro per la compensazione dei crediti risultanti dal quadro RU),
- all'articolo 34, L. 388/2000 (massimale annuo di 700.000 euro per i crediti rimborsabili o compensabili in conto fiscale).

Il credito non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 65, D.L. 18/2020 (limitato al solo canone del mese di marzo, per i soli immobili di classe C/1 e non fruibile dalle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, identificate come "essenziali").

## **Efficacia**

Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

L'articolo 120 prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, sia riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza o di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, nonché per gli investimenti in attività innovative, ivi compresi lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, senza che si applichino i limiti generali di 250.000 o 700.000 annui previsti dalla legge.

L'allegato 1 al Decreto<sup>3</sup> elenca nel dettaglio i codici Ateco delle attività ammissibili all'agevolazione, ma il Ministero dello sviluppo economico - di concerto con quello delle finanze - potrà estendere tale perimetro soggettivo di applicazione del credito.

---

<sup>3</sup> Circolare Mensile per l'Impresa 5/2020 "Speciale Decreto Rilancio"

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

L'articolo 125 stabilisce che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività e degli strumenti utilizzati;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile senza limiti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostentamento della spesa o in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Si attende provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione.

Vengono abrogati i crediti precedentemente introdotti con l'articolo 64, D.L. 18/2020 (Cura Italia) e l'articolo 30, D.L. 23/2020 (Liquidità).

### **CESSONE DEI CREDITI D'IMPOSTA**

L'articolo 122 prevede che fino al 31 dicembre 2021 è possibile optare per la cessione ad altri soggetti - compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari - dei crediti d'imposta:

- per botteghe e negozi di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020;
- per locazione di immobili a uso non abitativo di cui all'articolo 28;
- per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
- per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e non si applicano i limiti generali di 250.000 o 700.000 annui previsti dalla legge.

Questa opportunità non è però immediatamente utilizzabile, in quanto occorre attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale verranno definite le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I soggetti cessionari rispondono però solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

### **CREDITO DI IMPOSTA PUBBLICITÀ**

L'articolo 186 modifica ancora una volta l'articolo 57-bis, D.L. 50/2017 con cui viene regolato il cosiddetto "bonus pubblicità" concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Per il solo 2020 il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (e non, come a regime, sul solo incremento rispetto all'anno precedente).

Il beneficio è concesso a seguito di comunicazione telematica preventiva nei limiti di spesa e secondo le regole stabilite dal Ministero nel rispetto delle norme europee.

Per l'anno 2020 tale comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre.

## **CONTRIBUTI E INDENNITÀ**

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO<sup>4</sup>**

L'articolo 25 prevede un contributo a fondo perduto non imponibile al fine delle imposte sui redditi e dell'Irap.

#### **Requisito soggettivo**

Il contributo compete ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, a condizione che ricavi e compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo spetta sempre ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir.

#### Sono esclusi dal contributo:

- i contribuenti con diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 D.L. 18/2020 (professionisti e co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e lavoratori dello spettacolo);
- i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

#### **Requisito oggettivo**

Ai fini della spettanza l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto calo, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

#### **Misura del contributo**

L'ammontare del contributo si determina applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Viene previsto un ammontare minimo pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

#### **Adempimenti**

Per poter ottenere il contributo deve essere trasmessa un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011, nonché l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del Decreto.

Modalità di effettuazione dell'istanza, contenuto informativo, termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario alla richiesta e ottenimento del contributo saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ad oggi non emanato.

#### **Erogazione del contributo**

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

#### **Controlli**

Se dalle verifiche il contributo non spetta anche in parte l'Agenzia delle Entrate lo recupera maggiorato di sanzioni *ex articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997* (dal 100 al 200%) e di interessi calcolati *ex articolo 20, D.P.R. 602/1973* (4% annuo).

<sup>4</sup> Circolare Tributaria 22/2020 "Speciale Decreto Rilancio"

## **Sanzioni penali<sup>5</sup>**

Nei casi di indebita percezione del contributo si applica la disposizione contenuta nell'articolo 316-ter, C.P., rubricato "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la sanzione amministrativa che va da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro.

## **NUOVE INDENNITÀ PER LAVORATORI E IMPRESE**

### **Proroga indennità precedenti**

L'articolo 84 proroga le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30, D.L. 18/2020.

Per il mese di aprile i soggetti già beneficiari a marzo dell'indennità di cui

- all'articolo 27 (professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata),
- all'articolo 28, (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago),
- all'articolo 29, (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali),
- all'articolo 30, D.L. 18/2020 (lavoratori del settore agricolo),

l'indennità è riconosciuta nella stessa misura (con l'eccezione dei lavoratori agricoli, per i quali scende a 500 euro).

Per il mese di maggio

- ai liberi professionisti titolari di partita iva, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato, comprese le eventuali quote di ammortamento.

- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 19 maggio 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

- i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago e lavoratori del settore agricolo potranno invece accedere al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25.

### **Nuove indennità**

L'articolo 84 riconosce altresì

- un'indennità di 600 euro per il mese di aprile e di 1.000 euro per il mese di maggio ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, al 19 maggio 2020.

- un'indennità di 600 euro sia per il mese di aprile che per il mese di maggio ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel

---

<sup>5</sup> Fiscal Focus 28 Maggio 2020

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per poter beneficiare dell'indennità i richiedenti alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) o titolari di pensione.

#### **Indennità per i lavoratori domestici<sup>6</sup>**

L'articolo 85 stabilisce che ai lavoratori domestici che abbiano in essere alla data del 23 febbraio 2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro.

L'indennità non spetta ai soggetti che dovessero venire regolarizzati ai sensi dell'articolo 103 del decreto stesso e ai percettori del Reddito di Emergenza o di Cittadinanza quando l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime.

#### **Divieto di cumulo tra indennità**

L'articolo 86 chiarisce che tutte l'indennità, nuove e mutuate dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020, non sono cumulabili tra loro e con quelle del Fondo ultima istanza e per lavoratori sportivi. Sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

#### **Disciplina fiscale e modalità di erogazione**

Le indennità di cui agli articoli 84 e 85 non concorrono alla formazione del reddito.

Sono erogate dall'Inps:

- per il mese di aprile automaticamente, se si era già percepita l'indennità di marzo,<sup>7</sup>
- per il mese di maggio previa domanda, si ritiene (ancora l'ente non ha emanato istruzioni in merito) con le stesse modalità di quella di marzo e autocertificando il ricorrere delle condizioni richieste.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, se il suo ammontare risulta inferiore a quello delle indennità sopra indicate, il beneficio verrà integrato fino all'ammontare dell'indennità dovuto in ciascuna mensilità.

## **BONUS E INCENTIVI**

### **INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INTERVENTI ANTISISMICI E FOTOVOLTAICO<sup>8</sup>**

#### **Detrazione per interventi di efficientamento energetico**

L'articolo 119 eleva al 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione per la riqualificazione energetica, rendendola fruibile in 5 rate annuali di pari importo.

Tale detrazione maggiorata e accelerata si applica però solo nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda

<sup>6</sup> Euroconference News del 1° giugno 2020 e Quotidiano Fiscal Focus del 30 maggio 2020

<sup>7</sup> Circolare INPS 66 del 29 maggio 2020

<sup>8</sup> Circolare Tributaria 22/2020 "Speciale Decreto Rilancio" e Il Sole 24 Ore del 1° giugno 2020 (immagine archiviata)

sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascuno dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Tutti gli interventi devono inoltre:

- rispettare i requisiti minimi stabiliti dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 - assicurare, anche congiuntamente agli interventi aventi a oggetto impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE rilasciata da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

#### **Detrazione per interventi antismisici**

Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antismisici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 effettuati sempre nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il relativo premio è detraibile per il 90%.

#### **Detrazione per impianti fotovoltaici**

Si applica la detrazione in misura pari al 110% all'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che l'intervento sia effettuato in connessione a quelli antismisici o per il risparmio energetico di cui sopra.

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di 48.000 euro e comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), D.P.R. 380/2001.

Pari detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in situ e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, D.Lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

#### **Detrazione ricariche veicoli elettrici**

La detrazione di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici viene elevata al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo a condizione che l'installazione sia effettuata congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica.

#### **Immobili oggetto di intervento**

Le agevolazioni competono per gli interventi realizzati su:

- condomini;
- singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio

### di attività di impresa, arti e professioni.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica non spettano nel caso di edifici unifamiliari diversi da quello di abitazione principale.

Dovrà attendere i provvedimenti attuativi la certezza di ammissibilità al bonus delle unità immobiliari comprese in fabbricati non unifamiliari senza condominio.

### **Cessione del credito**

Vene prevista la possibilità di procedere alternativamente a:

- cessione del credito d'imposta;
- sconto in fattura per l'importo della detrazione.

A tal fine, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Logica impone che in questi casi il vantaggio non possa mai superare il 100% della spesa, con perdita del residuo 10%, del quale non è ancora dato sapere se il cessionario potrà godere comunque.

Tutte le modalità di funzionamento dell'opzione, a partire dalla comunicazione telematica dei relativi dati, sono infatti demandate a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ancora in attesa di emanazione.

### **Asseverazioni**

In sintesi serviranno:

- per gli interventi energetici, l'attestazione di un tecnico abilitato e la congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi antisismici, l'attestazione del professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico e l'attestazione della congruità delle spese sostenute.

Le spese sostenute per il visto di conformità e per le attestazioni sono agevolabili.

### **Sanzioni**

L'infedeltà delle asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e nei confronti di coloro che le rilasciano è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna. È fatto obbligo ai professionisti incaricati di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse, comunque non inferiore a 500.000 euro.

### **TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO O CREDITO D'IMPOSTA<sup>9</sup>**

L'articolo 121 prevede la possibilità di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione

- a) per uno sconto sul corrispettivo dovuto (sempre che vi sia l'accordo con il fornitore esecutore delle opere) che il fornitore potrà recuperare sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'opzione è esercitabile per la detrazione derivante dagli interventi di cui all'articolo 119 e per quella legata alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può esserlo negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso.

In sostanza la suddetta facoltà viene estesa agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 50%), agli interventi di efficientamento energetico (detrazione Irpef/Ires del 50%/65%) e al sisma *bonus*. La nuova possibilità

<sup>9</sup> Circolare Tributaria 22/2020 "Speciale Decreto Rilancio" e Il Sole 24 Ore del 1° giugno 2020 (immagine archiviata)

introdotta dall'articolo 121 riguarda anche le imprese (diversamente dal bonus del 110% di cui all'articolo 119).

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

L'Agenzia delle Entrate provvederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti. Qualora sia accertata la mancata integrazione anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione, provvede al recupero dell'importo corrispondente (maggiorato di sanzioni e interessi) nei confronti degli originari beneficiari, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Anche la modalità di cessione o trasformazione delle detrazioni prevista dall'articolo 121 sarà disciplinata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ancora in attesa di emanazione.

#### **TAX CREDIT VACANZE**

L'articolo 176 introduce per il solo periodo d'imposta 2020 il cosiddetto "tax credit vacanze", concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

- imprese turistico-ricettive;
- agriturismi;
- bed & breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività.

Il credito può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito nella misura massima di:

- 500 euro per i nuclei composti da più di 2 persone;
- 300 euro per quelli composti da 2 persone;
- 150 euro per quelli composti da una persona.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

a) le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo sia documentato da fattura elettronica o documento commerciale in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio sia corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano i limiti di importo compensabile generalmente previsti dalla legge.

Sotto il profilo sanzionatorio in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente maggiorato di interessi e sanzioni.

È previsto quindi l'esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l'assenza dei requisiti sopra enunciati, liberandole così dall'onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all'utente ospitato.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare sentito l'INPS e previo parere del Garante per la privacy saranno definite le modalità applicative.

### **BONUS MOBILITÀ**

L'articolo 229 - modificando l'articolo 2 del D.L. 111/2019 - prevede che ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sia riconosciuto un “buono mobilità” pari al 60% della spesa sostenuta dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Il bonus non potrà comunque essere superiore a euro 500.

### **ALTRE MISURE**

#### **PROROGA CONSEGNA BENI PER IL SUPERAMMORTAMENTO<sup>10</sup>**

L'articolo 50 proroga al 31 dicembre 2020 il termine di consegna per i beni materiali strumentali nuovi (originariamente scadente il 30 giugno 2020) per i quali sia stato pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019.

#### **PROROGA RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI**

L'articolo 137 estende a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020 la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020 e le aliquote dell'imposta sostitutiva sono allineate tutte alla misura dell'11%.

#### **PROROGA OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI**

L'articolo 140 sposta al 1° gennaio 2021 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. La disposizione riguarda i soggetti con volume di affari 2018 inferiore a euro 400.000, per il quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Nessuna novità in caso l'obbligo fosse entrato in vigore il 1° luglio 2019 (soggetti con volume d'affari 2018 superiore a euro 400.000): la Risoluzione 6/E dell'Agenzia ha stabilito una moratoria delle sanzioni solo fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019 (30 aprile, poi slittato al 30 giugno 2020 col Decreto “Cura Italia”)

Viene prorogato al 1° gennaio 2021 anche il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

L'articolo 141 sposta al 1° gennaio 2021 anche il debutto della “lotteria dei corrispettivi”.

#### **SOSPENSIONE COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO**

L'articolo 145 dispone, per il solo anno 2020, che in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il rimborso e il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973.

#### **SOSPENSIONE VERIFICHE SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI<sup>11</sup>**

Per effetto del combinato disposto degli articoli 153 e 154, sino al 31 agosto 2020 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Conseguentemente il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

<sup>10</sup> Euroconference News del 29 maggio 2020 e Quotidiano Fiscal Focus del 21 maggio 2020

<sup>11</sup> Quotidiano Fiscal Focus del 22 maggio 2020

La previsione si applica anche alle verifiche già effettuate al 19 maggio 2020, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, che resteranno quindi prive di ogni effetto.

#### **INCREMENTO LIMITE ANNUO COMPENSAZIONE**

L'articolo 147, sempre per il solo 2020, eleva il limite di cui all'articolo 34, L. 388/2000 da 700.000 a 1 milione di euro.

#### **SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL PUBBLICO ESERCIZIO**

L'articolo 181 dispone che le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal relativo canone.

Nello stesso periodo, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

**Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento, telefonicamente o via email.**

La presente informativa sarà presto disponibile sul nostro sito internet e potrete comunque tenervi aggiornati sulle principali novità tramite il canale social <https://www.facebook.com/troncieassociati>

Cordiali Saluti